

Circolare n. 101 del 8.01.2022

**A tutti gli studenti e ai genitori
Al personale docente e ATA
AI RLS**

Oggetto: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Nota congiunta 8 gennaio 2022, n. 8. Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole. Prime indicazioni operative

Cari studenti, gentili genitori, docenti e ATA,

alla luce di quanto pubblicato dal Governo, le lezioni continueranno in presenza, nei limiti del possibile, e fino a diverse disposizioni. Si richiedono altri sacrifici per tutti, ma sono certa che la nostra comunità educante continuerà a dare prova di grande resilienza, anche se saranno tante le difficoltà.

Il nuovo decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 cambia le regole da seguire in caso di positività di uno o più alunni. La nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 8 del 8 gennaio 2022 ha disciplinato le modalità di gestione come proverò ad illustrare qui di seguito.

Anche in questo caso, come per la circolare n. 100, ho provato a fornire uno strumento di sintesi che diventi "linea guida" per tutti noi.

LE NUOVE REGOLE PER LE CLASSI

- a. **In presenza di 1 solo caso di positività nella classe**, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la persona positiva) proseguiranno in presenza con auto-sorveglianza.
- b. **In presenza di 2 casi di positività nella stessa classe**, le attività didattiche proseguono in presenza con auto-sorveglianza per coloro che produrranno un certificato di completamento del ciclo vaccinale da non oltre 120 giorni, ovvero siano guariti dal Covid da non oltre 120 giorni, oppure ancora abbiamo ricevuto la terza dose. Per coloro che non producono il certificato, si attiverà la DAD per 10 giorni e per il rientro a scuola sarà necessario un certificato medico.
- c. **In presenza di 3 casi di positività**, si attiverà la DAD per l'intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un certificato medico.

LE NUOVE REGOLE PER I DOCENTI

- a. **In presenza di un solo caso di positività nella classe**, per i docenti che hanno svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si dispone l'auto-sorveglianza.
- b. **In presenza di due o tre casi di positività nella stessa classe**, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (*circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021*), ossia:
 - per i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico;
 - i docenti con ciclo vaccinale completo da più di centoventi giorni, se asintomatici, vanno in quarantena per cinque giorni e poi fanno test molecolare o antigenico;

- per i vaccinati con *booster* o che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei centoventi giorni precedenti, o siano guariti nei centoventi giorni precedenti, non si applica la quarantena ma devono indossare dispositivi FFP2 per almeno dieci giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA

Per auto-sorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione. **Tutto questo purché la persona resti asintomatica.** Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi.

Se il soggetto risulta ancora sintomatico il tampone deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo.

Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a un tampone. In altri termini, l'auto-sorveglianza si tramuta in sorveglianza con *testing* alla prima comparsa dei sintomi.

Da sottolineare l'obbligo della mascherina FFP2 per dieci giorni dall'esposizione, anche se l'auto-sorveglianza è terminata prima (senza sintomi, dopo 5 giorni). Resta ovviamente fermo l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Rimane vigente la regola che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo sopra citato, è abilitata a prendere conoscenza in questo specifico caso dello stato vaccinale degli studenti.

TAMPONI GRATUITI

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica in regime di auto – sorveglianza, è stata introdotta la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

DISPOSIZIONE PER LA RICREAZIONE

Il pasto potrà essere consumato nell'area verde dell'istituto durante l'intervallo prestabilito. **La mascherina all'aperto andrà tenuta abbassata il tempo stretto necessario alla consumazione del pasto, da effettuarsi a distanza dalle altre persone e con la raccomandazione di non parlare e rivolgere il viso in direzione delle persone adiacenti.**

Il pasto non potrà essere MAI consumato in aula o nei corridoi **a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.**

Per gli studenti agonistici, per gli studenti con BES (patologie alimentari, disabilità, etc.) si prevedranno modalità che terranno in considerazione le esigenze specifiche nel rispetto della normativa.

Per tutto il resto vale il regolamento allegato (integrato rispetto alla precedente versione).

IL RUOLO DELLA EQUIPE ANTICOVID DELLA A.S.L.

L'equipe anticovid della ASL dovrà provvedere alle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e dovrà garantire (si auspica) il supporto continuo mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Con i miei più cari saluti a tutti.

Il Dirigente scolastico



Prof. ssa Laura Virli

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate)